

AVVISO

CESSIONE IN LICENZA D'USO DEI DIRITTI AUDIOVISIVI PER LA TRASMISSIONE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA DELLA DIRETTA, DELLA DIFFERITA E DELLA REPLICA DELLA MANIFESTAZIONE "SCOPPIO DEL CARRO" EDIZIONE 2026 (CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER L'EDIZIONE 2027) INVITO A PRESENTARE OFFERTE

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO EVENTI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI

in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 00951 del 12/02/2026

PREMESSO CHE

Ogni anno, nella mattinata della domenica di Pasqua, nella Piazza di San Giovanni, in Firenze, si svolge la cerimonia dello "Scoppio del Carro". La manifestazione si svolge come segue.

Il carro "di fuoco" (detto anche "Brindellone") scortato da 150 fra armati, musici e sbandieratori del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, si muove dal piazzale del Prato, trainato da due paia di bianchi bovi infiorati, e arriva in piazza del Duomo, dove viene collocato nello spazio fra il Battistero e la Cattedrale. Poi, al canto del "Gloria in Excelsis Deo", viene dato fuoco alla miccia della colombina che, sibilando, va ad incendiare i mortaretti e i fuochi d'artificio sapientemente disposti sul carro.

Si tratta di una cerimonia che riveste un significato importante, soprattutto per i fiorentini, poiché chiama in causa motivi storici e devozionali intimamente connessi all'identità della città. Basta pensare agli auspici tratti per secoli dal volo della Colombina che dall'altare maggiore del Duomo raggiunge il Carro provocandone lo scoppio; dall'andamento di quella corsa si è sempre fantasticato su come si sarebbe presentata nelle campagne l'imminente stagione dei raccolti.

Questa festa risale ai lontani tempi della prima crociata e, in particolare, al ritorno da Gerusalemme del capitano fiorentino Pazzino dei Pazzi che portò con sé tre scaglie di pietra del santo Sepolcro. Le tre pietre venivano usate per trarne una scintilla di fuoco "novello" distribuito alle famiglie fiorentine, dopo la benedizione, per riaccendere il focolare domestico. Si diffuse in tal modo a Firenze l'uso di distribuire al clero e al popolo il "fuoco santo" come segno di Resurrezione.

Fu la famiglia dei Pazzi infatti, con la costruzione del monumentale "Carro di Fuoco", a gettare le basi dell'odierna cerimonia che, in maniera simbolica, distribuiva il fuoco benedetto a tutta la città.

A partire dal diciassettesimo secolo la cerimonia assunse le caratteristiche attuali.

L'Amministrazione Comunale, al fine di valorizzare e promuovere la manifestazione, oltreché ai fini di un vantaggio economico utile a sostenere parte delle spese organizzative dell'evento, intende col presente Avviso verificare la presenza di emittenti televisive interessate ad acquisire i diritti audiovisivi in oggetto e ad assumere contestualmente l'impegno - in favore di tutti coloro che desiderano seguire questa sentita e partecipata manifestazione della tradizione fiorentina (parte

anche del Calendario Regionale delle Manifestazioni di Rievocazione Storica) – di trasmettere la diretta dell'evento tramite piattaforma digitale terrestre a copertura regionale.

Ai fini dell'esatta e chiara comprensione del presente Avviso, i seguenti termini presenti nell'Avviso stesso hanno il significato a fianco di ciascuno specificato:

- **Contratto o Accordo di Licenza:** è il contratto recante termini e condizioni della licenza a termine che si perfeziona tra l'Offerente selezionato e il Comune di Firenze con riferimento al Pacchetto previsto dall'Avviso
- **Diritti Audiovisivi:** sono i Diritti di produzione e trasmissione oggetto del presente Avviso;
- **Emissore televisivo:** è il soggetto che trasmette contenuti audiovisivi mediante una o più Piattaforme.
- **Evento o Manifestazione:** comprende tutte le attività che compongono come da tradizione la rievocazione storica "Scoppio del Carro";, così come sinteticamente descritta in premessa.
- **Licenziatario:** è l'offerente la cui offerta viene accettata dal Comune di Firenze e conseguentemente risulta assegnatario dei Diritti Audiovisivi oggetto del presente Avviso.
- **Pacchetto:** è il complesso di diritti audiovisivi oggetto del presente Avviso e del conseguente contratto di licenza.
- **Piattaforma:** è qualsiasi sistema esistente per la trasmissione e la ricezione dei Prodotti Audiovisivi.
- **Piattaforma Digitale Terrestre:** è il sistema per la trasmissione dei Prodotti Audiovisivi costituito dalla televisione terrestre rappresentata in forma digitale.
- **Prodotti Audiovisivi:** sono i prodotti di informazione e comunicazione che sfruttano l'audio e il video. Per quanto qui di interesse tali prodotti sono il risultato di una attività di produzione audio-video che si avvale delle immagini filmate dell'evento "Scoppio del Carro". Rientrano nell'oggetto del presente Avviso esclusivamente i seguenti prodotti: diretta, differita e replica dell'evento. Non costituiscono oggetto del presente Avviso prodotti diversi quali a titolo meramente esemplificativo film, serie tv e docufilm, documentari, spot pubblicitari. Ai fini del presente Avviso non rientrano altresì tra i prodotti audiovisivi: i videogiochi, i prodotti radiofonici, mobile – app, prodotti editoriali quali fumetti, figurine, libri, card, prodotti di merchandising ecc...
- **Sublicenziatario:** è ciascun Operatore di Comunicazione cui il Licenziatario assegna i Diritti Audiovisivi oggetto del presente Avviso, in tutto o in parte, mediante licenze scritte, nei limiti e nel rigoroso rispetto dell'Avviso stesso e del conseguente Contratto di Licenza.
- **Territorio regionale:** è il territorio che include la Regione Toscana. Ai fini del presente Avviso, e con particolare riferimento ai limiti territoriali di esercizio dei diritti di trasmissione di cui al presente Avviso, il territorio regionale potrà comprendere anche parte del territorio delle regioni che confinano con la regione toscana.
- **Trasmissione In Chiaro:** sono le modalità di comunicazione al pubblico dei Prodotti Audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli utenti.

AVVISA

gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 10 della possibilità di formulare un'offerta per l'acquisizione in licenza d'uso, per 1 (una) edizione (edizione 2026) con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti, per un'ulteriore edizione (edizione 2027), dei diritti audiovisivi relativi allo "Scoppio del Carro" di cui al successivo paragrafo 1.

Il presente Avviso costituisce mero invito a offrire e non costituisce offerta o proposta contrattuale in alcun modo suscettibile di accettazione. L'Offerente non può vantare titolo di sorta sui Diritti Audiovisivi oggetto del presente Avviso se non nel caso in cui la sua Offerta sia accettata per iscritto dal Comune di Firenze.

La cessione dei diritti di cui in oggetto e la relativa procedura di evidenza pubblica sono disciplinati dal presente Avviso, secondo paragrafi che seguono.

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI LICENZA D'USO (DIRITTI ED OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO E DEL COMUNE DI FIRENZE)

1. DIRITTI OGGETTO DELLA LICENZA D'USO (“PACCHETTO”)

Il Pacchetto di diritti per il quale i soggetti interessati possono presentare offerta ai sensi del presente Avviso è descritto ai paragrafo 1.1 (Diritti Esclusivi) e 1.2 (Diritti Non Esclusivi), ove sono individuati il contenuto dei diritti stessi ed i relativi limiti temporali e territoriali entro cui il licenziatario potrà esercitarli.

Si intendono concessi al Licenziatario i soli diritti espressamente contemplati dal Pacchetto. I diritti non espressamente inclusi si intendono riservati al Comune di Firenze.

1.1 Diritti audiovisivi esclusivi (fatti salvi i diritti riservati al Comune di Firenze ed il diritto di cronaca di cui al paragrafo 5 del presente Avviso)

| | |
|--|--|
| Contenuto del diritto | <p>Diritto esclusivo di trasmettere (per un numero illimitato di volte; per intero e per estratto), su qualsiasi piattaforma, la diretta, la differita e la replica della manifestazione “Scoppio del Carro”.</p> <p>Sono esclusi dal contenuto del diritto prodotti diversi quali, a titolo meramente esemplificativo, film, serie tv e docufilm, documentari, spot pubblicitari, videogiochi, prodotti radiofonici, mobile – app, prodotti editoriali quali fumetti, figurine, libri, card, prodotti di merchandising ecc... Resta pertanto nella facoltà del Comune di Firenze di concedere a terzi, in via esclusiva o non esclusiva, i diritti audiovisivi dello “Scoppio del Carro” per la realizzazione di documentari, film, “speciali” e comunque di qualsiasi prodotto audiovisivo diverso dalla produzione della diretta, differita e replica dell’evento.</p> <p>N.B. Al contenuto del diritto come sopra rappresentato è associato l’obbligo, in capo al licenziatario, di trasmissione della diretta della manifestazione secondo le specifiche meglio rappresentate nel proseguo dell’Avviso.</p> |
| Limite territoriale del Diritto | Il diritto di trasmissione concesso è limitato al Territorio della Toscana. E’ tuttavia consentito che la trasmissione possa coinvolgere anche parte del territorio delle regioni confinanti la Toscana |
| Limite temporale del diritto | Fino al 31 dicembre 2026 |

1.2 Diritti non esclusivi

Fa altresì parte, in via non esclusiva, dei diritti oggetto del presente Avviso il diritto di utilizzare immagini di archivio (fotografie e immagini video della di edizioni passate della manifestazione) di proprietà del Comune di Firenze e nella disponibilità di quest’ultimo, utili (in funzione del racconto della storia e del significato dell’evento) alla produzione della diretta, della differita o della replica di cui al precedente paragrafo 1.1 ovvero a “speciali” informativi di avvicinamento alla manifestazione. Tale diritto non esclusivo potrà essere esercitato dal licenziatario nei limiti territoriali e temporali indicati al precedente paragrafo 1.1.

2. PRODUZIONE AUDIOVISIVA E QUALITÀ DELLE IMMAGINI

Tutte le fasi della produzione audiovisiva (riprese, produzione, post produzione ecc..) funzionale all’esercizio dei diritti oggetto del presente Avviso, inclusa la produzione obbligatoria della diretta dell’evento di cui al seguente paragrafo 5.1, sono di competenza del licenziatario che ne assume in via esclusiva le responsabilità ed i costi.

Spetta al licenziatario, in quanto titolare ed unico responsabile dell’attività di produzione, l’onere di chiedere ed ottenere presso i competenti uffici/enti ogni autorizzazione ed ogni titolo abilitativo previsto da normative di settore eventualmente necessari allo svolgimento delle riprese o più in generale dell’attività di produzione audiovisiva.

Il licenziatario (anche per conto dei suoi eventuali sublicenziatari e di tutti coloro che opereranno a vario titolo per suo conto) si impegna, nell'esercizio dell'attività di produzione, a coordinarsi col Comune di Firenze ed in particolare, per quanto riguarda le riprese nei luoghi ove si svolge la manifestazione, a rispettare le istruzioni impartite dai soggetti eventualmente incaricati dallo stesso Comune per l'organizzazione della manifestazione stessa.

Le immagini relative al pacchetto, quantomeno ai fini della produzione della diretta di cui al paragrafo 5.1 devono essere, realizzate (quale standard qualitativo minimo) almeno in tecnica di alta definizione HD.

3. SPONSOR E PUBBLICITÀ

Il Comune di Firenze riconosce al licenziatario la facoltà di abbinare sponsorizzazioni e spot pubblicitari (durante, immediatamente prima e immediatamente dopo la trasmissione) ai prodotti audiovisivi dallo stesso realizzati, fermo restando che tale attività dovrà essere esercitata coerentemente con i fini istituzionali del Comune e comunque nel rispetto delle normative vigenti che limitano o vietano la pubblicità di determinati prodotti e servizi.

E' inoltre espressamente inteso che:

- nella trasmissione della manifestazione non possono essere inseriti messaggi grafici, sonori o di altro tipo suscettibili di ingenerare negli utenti l'impressione che tali inserimenti siano parte reale dello svolgimento dei suddetti eventi (c.d. "pubblicità virtuale");
- nella trasmissione della manifestazione non possono essere inserite forme di pubblicità Ingannevole né possono essere realizzate pratiche scorrette di altra natura;
- durante o in occasione della trasmissione della manifestazione non possono essere effettuate o visualizzate, in alcun caso e sotto alcuna forma, attività di scommesse sportive, né interazioni con tali attività;

E' esclusivamente a carico del Licenziatario ogni onere, costo e responsabilità relativi alle attività promo pubblicitarie di cui al presente paragrafo e all'osservanza delle norme di legge o regolamento applicabili con riguardo a tali attività.

4. SUBLICENZE

Il Licenziatario, tramite contratto di sublicenza, può concedere ad altre emittenti televisive l'esercizio dei diritti audiovisivi dallo stesso acquisiti in ragione del presente Avviso, fermo restando che:

- il licenziatario resta in ogni caso obbligato a trasmettere sul proprio palinsesto abituale la diretta dell'evento secondo quanto al paragrafo 5.1;
- ciascuna sublicenza deve essere perfezionata secondo termini e condizioni che impongano al sublicenziatario gli stessi obblighi (fatto salvo l'obbligo di trasmettere la diretta, che rimane comunque in capo al licenziatario), doveri, divieti e restrizioni contemplati dal presente Avviso in relazione al licenziatario, e ciascun Sublicenziatario deve espressamente obbligarsi al loro pieno rispetto;
- il licenziatario garantisce il puntuale adempimento da parte ogni sublicenziatario di tutte le obbligazioni di cui al precedente capoverso, rispondendo in via solidale con il sublicenziatario di qualsiasi inadempimento di quest'ultimo a termini e condizioni del presente Avviso;
- ogni contratto di sublicenza deve includere clausole che consentano al Licenziatario o, in caso di sua inerzia, al Comune di Firenze in sostituzione del Licenziatario, di risolvere il contratto di sublicenza stesso in caso di grave inadempimento e di intraprendere ogni diversa ulteriore iniziativa a tutela del corretto esercizio dei diritti e dei Prodotti Audiovisivi. Ogni contratto di sublicenza deve altresì prevedere la sua automatica risoluzione nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della licenza a favore del Licenziatario, fatta salva la facoltà del Comune di Firenze di sostituirsi al Licenziatario nel contratto di sublicenza;
- il Licenziatario è tenuto ad assicurare l'integrale rispetto, da parte di ogni Sublicenziatario, dei termini della rispettiva sublicenza e risponde in proprio di ogni suo inadempimento;
- il Licenziatario deve consentire al Comune di Firenze, che sarà comunque tenuto ad obbligo di stretta riservatezza, di prendere visione degli accordi di sublicenza nella loro interezza al fine di verificare la conformità alle previsioni del presente Avviso nonché al fine di poter esercitare i diritti previsti dall'Avviso stesso.

5. OBBLIGHI DEL LICENZIATARIO

Con l'acquisizione dei suddetti diritti audiovisivi, e quindi col relativo contratto di licenza, il licenziatario (in proprio e per conto di propri eventuali Sublicenziatari) assume gli obblighi descritti nel presente paragrafo, con costi e responsabilità a proprio esclusivo carico.

5.1 Obbligo di produzione e trasmissione della diretta della manifestazione

Il licenziatario si obbliga a produrre (nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 2) e a trasmettere in chiaro, con cronaca e commento, la diretta della manifestazione tramite piattaforma digitale terrestre con copertura almeno del territorio della Città Metropolitana di Firenze e della metà del rimanente territorio della Regione Toscana. Tale trasmissione deve necessariamente avvenire all'interno del palinsesto principale ed abituale dell'emittente televisiva che ha presentato l'offerta. L'obbligo di trasmissione non può pertanto essere trasferito a terzi nell'ambito di contratti di sublicenza (come precisato al paragrafo 4) o comunque essere in alcun modo adempiuto per il tramite di emittenti diverse da quella che ha presentato l'offerta.

5.2 Diritto di cronaca

Nel rispetto delle normative vigenti in materia, il licenziatario si obbliga a consentire ed agevolare l'esercizio del diritto di cronaca relativo alla manifestazione da parte di altri operatori di comunicazione, anche mettendo a disposizione di questi ultimi, su loro richiesta e senza costi a loro carico, le immagini più significative della manifestazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

5.3 Consegnna delle immagini al Comune di Firenze

Il licenziatario si obbliga a consegnare, entro 180 (centottanta) giorni dalla conclusione della manifestazione, le immagini audiovideo realizzate in virtù della licenza, le quali entrano a fare parte dell'archivio del Calcio Storico Fiorentino. Il Comune, al termine della licenza in oggetto, potrà liberamente e pienamente dispornere in qualità di unico ed esclusivo titolare delle stesse, anche per la cessione in licenza d'uso a terzi delle stesse. Non sono in ogni caso acquisite dal Comune le immagini girate dal licenziatario nell'esercizio di diritti audiovisivi ulteriori rispetto a quelli oggetto del presente Avviso e di cui il licenziatario disponga in virtù di accordi con terzi (es. riprese di personaggi di cui il licenziatario abbia acquisito i diritti di immagine).

Il licenziatario si obbliga altresì a consegnare al Comune di Firenze, entro trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo, un breve estratto (della durata di almeno 5 minuti) delle immagini della manifestazione, contenente i momenti più significativi della stessa, che potrà essere utilizzato dal Comune di Firenze, anche prima del termine della licenza oggetto del presente Avviso, nell'ambito della propria attività istituzionale di promozione e valorizzazione delle tradizioni storiche fiorentine, ivi compresa la trasmissione di brevi estratti sui propri social media, sulla rete civica istituzionale, all'interno di proprie iniziative, mostre o esposizioni cittadine dedicate alla storia e alle tradizioni della Città;

5.4 Tutela dell'immagine del Comune e della manifestazione

Il licenziatario si obbliga ad esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine del Comune di Firenze e dei soggetti del territorio che collaborano per l'organizzazione della manifestazione, nonché l'immagine ed il valore della manifestazione stessa.

5.5 Informazioni

Il licenziatario si obbliga a fornire al Comune di Firenze le informazioni che il Comune stesso potrà chiedere di mettere a disposizione in ordine ai prodotti audiovisivi trasmessi dal licenziatario e dagli eventuali sublicenziatari in virtù dell'esercizio dei diritti audiovisivi oggetto del presente Avviso, nonché in ordine alle relative modalità di trasmissione e al seguito riscontrato in termini di pubblico (es. piattaforme di trasmissione; orari di messa in onda; dati di audience ecc.).

5.6 Rispetto delle normative applicabili e delle istruzioni tecniche organizzative

Il Licenziatario si obbliga inoltre, in proprio e per conto dei propri eventuali Sublicenziatari e di eventuali terzi che dovessero operare per conto del licenziatario nella produzione delle immagini ed in generale dei prodotti audiovisivi, ad esercitare i diritti del Pacchetto sempre nel rispetto e compatibilmente con:

- a) il presente Avviso
- b) la normativa italiana sul diritto d'autore
- c) la normativa vigente in materia di privacy
- d) la normativa in materia di sicurezza sul lavoro
- e) in generale, la normativa nazionale ed internazionale applicabile, le decisioni di qualsiasi; Autorità giudiziaria o amministrativa competente ed ogni altro regolamento amministrativo vincolante e applicabile;
- f) le istruzioni che il Comune di Firenze e/o il soggetto organizzatore della manifestazione incaricato dal Comune potranno impartire nell'esercizio delle loro funzioni, e soprattutto a salvaguardia della sicurezza degli impianti, del regolare svolgimento della manifestazione, dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi dei cittadini, nonché a tutela del patrimonio storico artistico della Città di Firenze;
Quanto al precedente capoverso non può in alcun caso costituire titolo per richieste risarcitorie o di revisione del contenuto del Pacchetto o di riduzione del corrispettivo della licenza, da parte del licenziatario nei confronti del Comune di Firenze.

6. OBBLIGHI DEL COMUNE DI FIRENZE

Il Comune di Firenze, in conformità a quanto indicato nel presente Avviso, è obbligato a non licenziare a terzi i Diritti Audiovisivi che siano licenziati in esclusiva al Licenziatario.

Il Licenziatario prende atto e accetta che il Comune di Firenze fornisca mera attività di assistenza nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi rispetto ai Prodotti Audiovisivi oggetto della licenza ma non ne risponde in alcun modo nei confronti del Licenziatario, salvo il caso di dolo o colpa grave dello stesso Comune di Firenze.

7. PREZZO MINIMO DI OFFERTA

Il prezzo minimo di offerta per l'acquisizione del "Pacchetto" di diritti esclusivi e non esclusivi di cui al paragrafo 1 relativo all'edizione 2026 dell'evento "Scoppio del Carro" è stabilito in **Euro 6.000,00 oltre Iva dovuta di legge.**

7.1 Corrispettivo in caso di rinnovo del contratto

Laddove le parti dell'accordo di licenza di cui al presente Avviso esercitino l'opzione di rinnovo per 1 (uno) anno previsto al paragrafo 15, il corrispettivo dovuto dal licenziatario al Comune di Firenze per tale edizione aggiuntiva sarà pari al corrispettivo dallo stesso licenziatario offerto per l'edizione 2026.

8. RESPONSABILITÀ DEL LICENZIATARIO

Il Licenziatario opera sul mercato nella propria esclusiva responsabilità senza alcun coinvolgimento, diretto o indiretto del Comune di Firenze. In particolare, il Licenziatario, nella propria attività di sfruttamento e/o di distribuzione dei diritti audiovisivi ovvero nella propria attività di produzione di immagini e/o di prodotti audiovisivi, deve attenersi ad ogni singola prescrizione dell'Avviso e alla normativa ad esso applicabile, con ogni conseguente assunzione di responsabilità a proprio esclusivo carico in caso di loro violazione.

Nulla può essere imputato al Comune di Firenze e ai soggetti parte dell'organizzazione dell'evento (es. Gruppi del Corteo) in relazione all'attività svolta dal Licenziatario e/o se del caso, dal sublicenziatario. Il licenziatario si fa espressamente carico di manlevare e tenere indenne il Comune di Firenze e i soggetti parte dell'organizzazione della manifestazione relativamente ad ogni e qualsivoglia pretesa che, in ragione di tale attività, possa esserne avanzata da terzi, sublicenziatari e soggetti che operano ad ogni titolo per conto del licenziatario o dei sublicenziatari inclusi.

Il Licenziatario dichiara di manlevare e tenere indenne il Comune di Firenze e i soggetti parte dell'organizzazione della manifestazione e i loro aventi causa da qualsiasi pretesa, da chiunque fatta valere, derivante da propri inadempimenti alle previsioni del presente Avviso o da inadempimenti dei sublicenziatari.

9. ANNULLAMENTO, INTERRUZIONE E MODIFICA DEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Il Comune di Firenze ha facoltà di disporre - con competenza esclusiva e vincolante, e secondo propria valutazione discrezionale – l'annullamento o l'interruzione ovvero la modifica del programma della manifestazione, laddove ciò risulti necessario in virtù di disposizioni delle Autorità di Pubblica Sicurezza o di altre autorità od organismi competenti, di cause di forza maggiore, di ragioni di ordine pubblico o comunque di interesse pubblico, ovvero di ragioni organizzative che rendano impossibile o comunque non sicuro lo svolgimento dell'evento.

Nei casi di cui al precedente capoverso le conseguenze a livello contrattuale sono definite nei successivi paragrafi 9.1 e 9.2, e nessun'altra pretesa, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, potrà essere avanzata dal licenziatario nei confronti del Comune.

9.1 Annullamento della Manifestazione

Fatto salvo quanto precisato nel successivo capoverso, l'annullamento della manifestazione determinerà la conclusione anticipata della licenza, con conseguente restituzione al licenziatario stesso del corrispettivo eventualmente già versato al Comune. Su espressa richiesta in tal senso del licenziatario, detto annullamento determinerà l'estensione dell'efficacia del contratto di licenza all'edizione 2026 della manifestazione secondo le medesime condizioni previste nell'offerta presentata in risposta al presente Avviso. In tale ultima ipotesi resterà ferma la possibilità di rinnovo per una ulteriore edizione della manifestazione (edizione 2028) ai sensi del paragrafo 15.

9.2 Interruzione della manifestazione o modifica del programma della stessa

Nel caso di interruzione della manifestazione, o comunque in caso di svolgimento della stessa secondo un programma diverso da quello tradizionale (es. modifica della data o dell'orario della manifestazione; es. modifica della scaletta o del contenuto delle attività che tradizionalmente compongono la manifestazione, incluso il caso di svolgimento di un programma parziale rispetto a quello tradizionale) il licenziatario non potrà pretendere alcuna riduzione del corrispettivo rispetto a quanto offerto in risposta al presente Avviso e non potrà pretendere alcunché, a qualsiasi titolo o ragione, incluse richieste risarcitorie, nei confronti del Comune di Firenze e dei soggetti parte dell'organizzazione della manifestazione.

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

10. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di cessione in licenza d'uso di diritti audiovisivi le emittenti televisive, singole e associate, che possiedano i requisiti generali e speciali di cui ai seguenti paragrafi 10.1 e 10.2.

10.1 Requisiti generali

Sono ammessi alla procedura le emittenti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II, Titolo IV del D.Lgs. 36/2023 e privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

10.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

Per poter partecipare alla presente procedura, l'emittente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- a) requisito di idoneità professionale consistente nell'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività afferenti la concessione e/o autorizzazione ministeriale che abiliti l'emittente a trasmettere segnali audiovisivi.

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate.

Per la comprova del requisito il Comune di Firenze acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

b) requisiti di capacità tecnica-professionale:

- possedere la capacità di trasmettere su piattaforma digitale terrestre nel territorio della regione Toscana, assicurando almeno la copertura del territorio della Città Metropolitana di Firenze e della metà del rimanente territorio della regione toscana stessa; in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il descritto requisito tecnico-professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;

- avere ottenuto una media di "contatti del giorno medio mensile" nel triennio 2023- 2024-2025 non inferiore a 50.000 contatti nella Regione Toscana, da calcolarsi in base alle tabelle Auditel (o, in assenza, di diversa modalità certificata) delle medie mensili relative allo stesso triennio; in caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il descritto requisito tecnico-professionale deve essere in ogni caso soddisfatto dalla mandataria.

La verifica della dichiarazione relativa alla media di "contatti del giorno medio mensile" nel suddetto triennio verrà espletata in base al dato denominato "co" (contatti netti) indicato nelle tabelle Auditel pubblicate sul sito www.auditel.it (pagina web:<https://www.auditel.it/ascolti/>); I Comune potrà in ogni caso valutare l'idoneità di altri mezzi di prova proposti dall'offerente per la verifica della sussistenza del requisito.

11. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte, da indirizzare alla Direzione Cultura e Sport – Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi, dovranno pervenire, a mano o a mezzo posta raccomandata A/R, in busta chiusa, entro e non oltre - a pena di esclusione - il **giorno 2 marzo 2026** all'Ufficio Protocollo della Direzione Cultura e Sport (orario: dal lunedì al giovedì 8,30 – 13,30 e martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00), Via Garibaldi n. 7, 50122 - Firenze. Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio dell'offerente nel caso in cui la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse pervenire in tempo utile all'indirizzo indicato. Non farà fede la data del timbro postale di spedizione ma esclusivamente il timbro e l'ora di arrivo apposti sul plico dall'Ufficio Protocollo del Comune di Firenze.

Le offerte dovranno pervenire in un unico plico sigillato con modalità di chiusura ermetica che ne assicuri l'integrità (si intende per sigillo la semplice apposizione di materiale di tipo adesivo che, aderendo su tutti i lembi di chiusura, garantisca la non manomissione dello stesso fino al momento della sua apertura ufficiale), controfirmato sui lembi di chiusura; sul plico dovranno essere riportati l'indicazione del mittente, l'indirizzo e-mail di riferimento per eventuali comunicazioni attinenti alla presente procedura, e la dicitura **"Offerta per acquisizione in licenza d'uso di diritti audiovisivi dello Scoppio del Carro"**. Le Offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.

Il plico dovrà contenere al suo interno due distinte buste a loro volta sigillate:

1) Busta A – recante all'esterno la dicitura "A – Documentazione amministrativa",
contenente a sua volta:

a) la domanda di partecipazione, redatta su carta semplice secondo il **Modulo A** allegato al presente avviso, riportante i dati identificativi del soggetto concorrente (nome/denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede, codice fiscale/partita Iva, recapito telefonico, e-mail ed eventuale casella di posta elettronica certificata, nonché generalità del/dei legale/i rappresentante/i in carica) e, nel caso di offerta presentata in forma associata, l'indicazione della natura giuridica della stessa e i dati identificativi dei soggetti associati come sopra descritti. Tale domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o da un suo procuratore e, in tal caso, va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) della mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda di partecipazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento.

b) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii (compilata sul **Modulo B** allegato al presente Avviso), a cui dovrà essere unita la fotocopia di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i), con la quale il rappresentante legale dell'offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'offerente stesso attesti la sussistenza in capo al soggetto offerente dei requisiti generali e speciali di ammissibilità elencati al paragrafo 10 del presente Avviso.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) della mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento;

c) nel caso di raggruppamenti costituiti, il relativo atto costitutivo redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio. Nel predetto atto pubblico dovrà essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato mandatario nella domanda di partecipazione, il quale stipulerà l'accordo di licenza in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nel caso di raggruppamenti costituendi, atto di impegno, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i componenti a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato mandatario nella domanda di partecipazione, il quale stipulerà l'accordo di licenza in nome e per conto proprio e dei mandanti.

2) Busta B – recante all'esterno la dicitura “Offerta economica” contenente, a pena di esclusione dalla procedura, la dichiarazione, redatta su carta semplice secondo il **Modulo C** allegato al presente avviso, riportante l'ammontare in Euro dell'offerta economica per l'acquisizione in licenza d'uso dei diritti audiovisivi oggetto del presente Avviso relativi alla manifestazione “Scoppio del Carro” edizione 2026.

- l'ammontare in Euro dell'offerta economica per l'acquisizione in licenza d'uso del Pacchetto stagione 2026;
- l'ammontare complessivo in Euro dell'offerta economica (pari alla somma delle offerte economiche sopra dette).

Detta offerta dovrà essere uguale o superiore rispetto all'offerta minima individuata al paragrafo 7 del presente Avviso.

Tutti gli importi devono essere espressi in euro e sono al netto dell'IVA e/o di qualsiasi altra tassa e/o imposta, se dovuta, e devono essere intesi come l'importo netto effettivo che il Comune di Firenze ha diritto di incassare. Pertanto, il Licenziatario è tenuto a farsi carico in via esclusiva del pagamento di qualsiasi imposta, detrazione o ritenuta applicabile ai suoi pagamenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta economica deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) della mandataria. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta economica deve essere compilata e sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, verrà ritenuta valida quella più conveniente per l'Amministrazione.

L'Offerente si impegna incondizionatamente a mantenere la presente offerta irrevocabile per il termine di 25 (venticinque) giorni dalla data prevista dall'Avviso per l'apertura dei plachi contenenti l'offerta.

12. APERTURA DEI PLICHI E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Il giorno **3 marzo 2026 alle ore 10:00**, nell'ufficio della Dirigente del Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi (Direzione Cultura e Sport) – Via Garibaldi n. 7 - Firenze, in seduta pubblica, si procederà, alla presenza del Responsabile del Procedimento e di due testimoni, all'apertura dei plachi, e quindi della busta A, al fine di svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità alla procedura.

L'eventuale rinvio del giorno di apertura dei plachi sarà comunicato mediante pubblicazione sulla Rete Civica del Comune di Firenze al link <https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di> interesse.

Lo stesso giorno o in successiva data (comunicata a conclusione della prima seduta o successivamente tramite la rete civica del Comune di Firenze), sempre in seduta pubblica, si procederà, in relazione alle offerte ammesse, all'apertura della busta B al fine della valutazione delle stesse offerte sulla base del corrispettivo offerto più alto.

Saranno ritenute inammissibili offerte in qualsiasi modo sottoposte a condizioni.

Il Comune, terminata la valutazione delle offerte ricevute, redige la graduatoria.

Sarà considerato vincitore l'offerente che abbia offerto il corrispettivo più alto. In caso di parità tra due o più offerenti si procederà all'assegnazione secondo quanto previsto dall'art. 77 del RD n. 827 del 1924.

13. POLIZZA ASSICURATIVA

Entro 7 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura di valutazione l'offerente vincitore dovrà obbligatoriamente presentare al Comune di Firenze una polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a persone o cose, con massimale minimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per i danni alle persone e di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per i danni alle cose, derivanti dall'esercizio dei diritti audiovisivi oggetto del presente Avviso e da qualsiasi altra causa verificatasi in corso di rapporto, nonché da fatti di terzi.

Nel caso l'offerente selezionato non produca la suddetta polizza entro il termine dato, il Comune di Firenze avrà facoltà di scorrere la graduatoria formatasi a seguito della valutazione.

14. ACCORDO DI LICENZA

A seguito della presentazione della suddetta polizza, il Comune di Firenze procede ad accettare l'offerta. L'Accordo di Licenza (coerentemente con quanto previsti all'art. 4 del vigente Regolamento sull'attività contrattuale del Comune di Firenze) si intende concluso mediante scrittura privata con scambio della corrispondenza secondo gli usi del commercio. A tal fine il contratto si intenderà perfezionato con la nota di accettazione dell'offerta sottoscritta digitalmente dal Comune di Firenze. La nota di accettazione dell'offerta è assoggettata ad imposta di bollo di € 16,00 a carico del licenziatario.

E' facoltà del Comune di Firenze richiedere di formalizzare l'accordo con un separato e specifico documento meramente ricognitivo della licenza.

15. DURATA DEL CONTRATTO DI LICENZA E POSSIBILE RINNOVO PER UN ANNO

Il contratto di licenza d'uso avente ad oggetto i diritti e gli obblighi sopra descritti decorre dalla stipula del contratto e ha efficacia fino al 31 dicembre 2026, con possibilità, in caso di accordo tra le parti da sottoscrivere prima dell'edizione 2027 della manifestazione, di rinnovo fino al 31 dicembre 2027.

Resta ferma l'ipotesi prevista al paragrafo 9.1 di estensione della durata del contratto oltre i suddetti termini.

16. PAGAMENTO

Il Licenziatario è tenuto a pagare il corrispettivo offerto in relazione all'edizione 2026 dello Scoppio del Carro entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula del contratto e comunque prima del giorno di svolgimento della suddetta manifestazione. In caso di rinnovo della licenza ai sensi del paragrafo 15 il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo e comunque prima del giorno di svolgimento della manifestazione.

Il pagamento va effettuato solo ed esclusivamente mediante il circuito PAGOPA.

Il ritardo del pagamento del corrispettivo dovuto comporta la maturazione in favore del Comune di Firenze di interessi di mora decorrenti dal primo giorno di ritardo, senza necessità di preventiva comunicazione o costituzione in mora, da calcolarsi ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1 lett. e) del decreto legislativo 192/2012.

Il diritto del Comune agli interessi di mora in virtù di quanto sopra non pregiudica il diritto della stessa alla risoluzione per inadempimento ovunque prevista nel presente Avviso, così come la facoltà di azionare qualsiasi rimedio previsto dalla legge.

Il pagamento del corrispettivo non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Licenziatario o dei suoi eventuali Sublicenziatari, qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora il Licenziatario sospenda per qualsiasi motivo il

pagamento, il Comune di Firenze può legittimamente sospendere l'esecuzione del Contratto di Licenza.

Il corrispettivo dovuto al Comune di Firenze non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso in cui il Licenziatario o qualsiasi tra i suoi Sublicenziatari non possano esercitare alcuno dei Diritti Audiovisivi per qualsiasi causa diversa dall'inadempimento del Comune di Firenze.

17. RISOLUZIONE

E' facoltà del Comune di Firenze di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile italiano, previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento dello stesso a quanto previsto al paragrafo 5 del Presente Avviso. E' inoltre facoltà del Comune di Firenze di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile italiano, previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di grave inadempimento a qualsiasi previsione del presente Avviso o del Contratto di Licenza cui il Licenziatario non abbia posto rimedio entro quindici (15) giorni dalla relativa contestazione.

Il Comune di Firenze ha inoltre il diritto di risolvere il Contratto di Licenza in qualsiasi momento qualora il Licenziatario subentri in stato di insolvenza o in alcuna procedura fallimentare, concorsuale o di liquidazione.

18. CONDIZIONI SPECIALI

L'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione anche in presenza di offerte valide pervenute, senza che ciò possa comportare alcun diritto a favore degli offerenti.

Il Comune di Firenze non è responsabile, in alcun caso, di alcun costo o spesa in cui l'Offerente sia incorso nella predisposizione o presentazione dell'Offerta, inclusi quelli che dovesse sostenere in seguito alla modifica o al ritiro dell'Avviso da parte del Comune di Firenze, il quale ha il pieno diritto di modificare o ritirare il presente Avviso a sua assoluta discrezione.

19. TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con il licenziatario, è richiesto a codesto operatore di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella documentazione presentata per rispondere al presente Avviso, vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla relativa procedura selettiva e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte dell'operatore economico aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale del Comune di Firenze e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a:

- eventuali soggetti anche esterni al Comune di Firenze, i cui nominativi saranno comunque messi a disposizione degli interessati, per attività strumentali alla trasmissione in diretta della manifestazione;
- altri offerenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura di cui al presente Avviso nei limiti consentiti dalla legge;

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

Diritti dell'operatore economico: relativamente ai suddetti dati, all'operatore economico vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte dell'operatore economico attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenze;

Responsabile interno del trattamento dei dati è la. Dr.ssa Carmela Valdevies, Dirigente del Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi;

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di cui al presente Avviso. Mediante la presentazione dell'offerta, l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016;

Dati sensibili e giudiziari: di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati di cui agli artt. da 2-sexies a 2-octies del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta, l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

L'operatore contraente, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, sarà nominato dal Titolare o da suo delegato, Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del contratto, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate. Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima.

Il vincolo di riservatezza di cui al presente paragrafo continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del contratto e comunque finché i dati personali in questione siano soggetti all'applicazione delle disposizioni suddette.

20. PENALI

Fatta salva ogni maggior tutela ai sensi delle norme del codice civile, ivi incluso il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 2043, in caso di inadempimento di quanto previsto al paragrafo 5.1 del presente Avviso relativamente all'obbligo di trasmissione della diretta dell'evento, il licenziatario sarà obbligato a versare al Comune di Firenze, entro giorni solari 15 dalla contestazione dell'inadempimento, a titolo di penale, una somma pari ad € 3.000,00= (tremila//00).

In caso di lieve ritardo della suddetta trasmissione o di trasmissione anche solo in parte difettosa sarà applicata una penale pari ad euro € 1.000,00= (mille//00). Ai fini del presente articolo, il ritardo di oltre un'ora della trasmissione della diretta configura ipotesi di pieno inadempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 5.1 con conseguente applicazione della suddetta penale pari ad € 3.000,00= (tremila//00).

Le penali, come sopra determinate, hanno natura di sanzione contrattuale e non incide sul diritto del Comune di Firenze di richiedere, in sede giudiziale, in aggiunta alla penale medesima, il risarcimento del danno subito.

21. RESPONSABILE PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

La Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi (direttore.cultura@comune.fi.it).

Il presente Avviso viene pubblicato per venti giorni all'Albo Pretorio ed al link <https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse>.

22. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Gli operatori economici potranno presentare richieste di chiarimenti relativi alla presente procedura, mediante pec da inviarsi all'indirizzo direttore.cultura@pec.comune.fi.it, entro e non oltre il giorno 24 febbraio 2026. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste di chiarimento formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite entro il 27 febbraio 2026 e pubblicate sul Profilo del Committente (<https://affidamenti.comune.fi.it/manifestazioni-di-interesse>) all'interno della pagina di dettaglio della presente procedura.

23 . FORO COMPETENTE

Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto è quello di Firenze.

**LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO EVENTI,
BIBLIOTECHE E ARCHIVI**

Dott.ssa Carmela Valdevies